

DELIBERA N. 285/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ TELEGRAM FZ-LLC PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONTESTAZIONE N. 12/23/DSDI - PROC 28/GC

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 12 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” (di seguito anche, rispettivamente, “*Decreto e-commerce*” e “*Direttiva e-commerce*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche “DSA” o “Regolamento DSA”), e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 8;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “*Decreto dignità*” o “*Decreto*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*” (di seguito anche “*Linee guida*”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito “*Regolamento Sanzioni*”) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “*Linee Guida Regolamento Sanzioni*”);

VISTA la delibera n. 298/23/CONS del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento recante attuazione dell’art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*”;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 e, in particolare, la lettera f), nella quale viene evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*”, e la lettera h), in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità con note prot. n. 242418, 242456, 242896, 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 248373 del 25 agosto 2022, prot. n. 250243 e

250765 del 30 agosto 2022, prot. n. 254532 del 5 settembre 2022, prot. n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, prot. n. 115891 del 2 maggio 2023, relative a presunte violazioni dell'art. 9 del Decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma *online* con denominazione "Telegram";

VISTO l'art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui *"le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d'insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni"*;

CONSIDERATO che la piattaforma *online* denominata "Telegram", accessibile all'indirizzo web.telegram.org, risulta essere di proprietà della Società Telegram FZ-LLC, con sede in Business Central Towers, Tower A, Office 1003/1004, P.O. Box 501919, Dubai, Emirati Arabi Uniti (di seguito anche "Telegram" o "la Società");

CONSIDERATO che la piattaforma di Telegram offre come servizio principale quello di messaggistica istantanea (sia *one to one* che *one to many*), il quale usa indirettamente risorse nazionali di numerazione per l'identificazione al servizio e offre la possibilità, oltre alla creazione di chat private, di configurare canali pubblici, ossia visibili e liberamente accessibili senza invito di uno degli iscritti a questi, all'interno dei quali è possibile la condivisione di video generati dagli utenti e la diffusione di contenuti;

VISTA la relazione (prot. n. 0189455 del 17 luglio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTO il verbale di chiusura delle attività preistruttorie del 13 luglio 2023, che ha confermato la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto dignità in relazione a contenuti diffusi su 17 canali tramite la piattaforma di condivisione video Telegram;

RILEVATO che all'esito dell'attività di verifica e accertamento svolta a seguito del ricevimento delle menzionate segnalazioni, è stata riscontrata la presenza, nei summenzionati canali, di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d'azzardo;

VISTO l'atto di contestazione n. 12/23/DSDI del 17 luglio 2023, recante *"Contestazione alla società Telegram LLC, per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87"*, la cui notifica è stata perfezionata in data 28 dicembre 2023 (note prott. Agcom nn. 0007415 e 0007416 del 9 gennaio 2024);

VISTA la risposta fornita dalla Società alla richiesta di informazioni del 23 gennaio 2024, formulata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Sanzioni, pervenuta in data 2 febbraio 2024 (nota prot. Agcom n. 0033169 del 2 febbraio 2024);

VISTA la richiesta di approfondimenti ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento, formulata dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 15 maggio 2024, che ha determinato una proroga di ulteriori 60 giorni dei termini del procedimento, ai sensi dell'art.11, comma 2, del Regolamento. A seguito di tale proroga, il termine del procedimento risulta essere fissato per il 4 agosto 2024;

VISTA la nota (prot. Agcom n. 0142711 del 24 maggio 2024) con la quale la Direzione competente ha trasmesso elementi di valutazione al Servizio Giuridico ai fini della suddetta richiesta di approfondimenti ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento, e relativa nota di riscontro del Servizio Giuridico del 15 luglio 2024 (prot. Agcom n. 0194531);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Il procedimento è originato a partire dalle segnalazioni pervenute all'Autorità con nota prot. n. 242418, 242456, 242896, 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 248373 del 25 agosto 2022, prot. n. 250243 e 250765 del 30 agosto 2022, prot. n. 254532 del 5 settembre 2022, prot. n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, prot. n. 115891 del 2 maggio 2023, relative a presunte violazioni dell'art. 9 del Decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma di condivisione video "Telegram", accessibile dal sito web.telegram.org.

Il suddetto sito web, nonché i relativi servizi forniti dalla piattaforma *online*, è controllato dalla società Telegram FZ-LLC, con sede in Business Central Towers, Tower A, Office 1003/1004, P.O. Box 501919, Dubai, Emirati Arabi Uniti (di seguito anche "Telegram").

Nell'ambito dell'attività pre-istruttoria, l'Autorità ha accertato la presenza, in 17 canali Telegram, di contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ovvero di invito alla pratica del gioco d'azzardo in presunta violazione dell'art. 9, comma 1, del Decreto dignità. Nella tabella sottostante è riportato l'elenco puntuale dei canali Telegram - con la relativa indicazione del relativo indirizzo URL al quale questi sono rinvenibili - che sono stati contestati alla Società nell'atto di contestazione n. 12/23/DSDI del 17 luglio 2023, notificato in data 28 dicembre 2023:

n.	Canale Telegram	URL
1	Mister Ciko	https://web.telegram.org/k/#@mister_ciko
2	SlotsMarko Chat	https://web.telegram.org/k/#@slotsmarkochat
3	Casinò Daddy	https://web.telegram.org/k/#@CasinoDaddy1
4	Classybeef	https://web.telegram.org/k/#@ClassyBeef
5	Roshtein Casino	https://web.telegram.org/k/#@roshteincasinos
6	Pengwin Rosellino	https://web.telegram.org/k/#@mirko_cisco_il_pengwin_rosellino
7	Trucchi gratta e Vinci	https://web.telegram.org/k/#@Grattaevinciwin
8	I migliori casinò codici promozionali	https://web.telegram.org/k/#@codici_promozionali_I_migliori_c
9	Sqi-Queenregine	https://web.telegram.org/k/#@sqiqueenregine
10	Casinogrounds	https://web.telegram.org/k/#@casinogrounds
11	StakeDrake	https://web.telegram.org/k/#@StakeDrake
12	SpikeSlot	https://web.telegram.org/k/#@Spikeslot
13	Casino_squad	https://web.telegram.org/k/#@casino_squad
14	Okslot/SlotGratis	https://web.telegram.org/k/#@okslot
15	Mrvaluebet98	https://web.telegram.org/k/#@mrvaluebet98
16	Tonytubo	https://web.telegram.org/k/#@tonytuboscommesse
17	Bwin Casino	https://web.telegram.org/k/#@bwin

Dalle verifiche effettuate sui suddetti canali Telegram sono emersi gli elementi di seguito evidenziati:

- 1) i contenuti individuati invitavano alla pratica del gioco d'azzardo o comunque incentivavano all'acquisto e al consumo di giochi o scommesse con vincite in denaro, così realizzando un'attività promozionale del gioco medesimo nei confronti pubblico;
- 2) nei canali venivano illustrate anche le modalità per accedere ai siti di gioco con vincite in denaro, i bonus e i sistemi di pagamento che si possono usare per depositare e ritirare le vincite, anche sotto forma di recensioni;

- 3) in tutti i contenuti venivano utilizzate espressioni enfatiche, e le vincite in denaro, anche nei titoli dei contenuti stessi o nei commenti all'interno delle chat (mediante l'uso di emoticon, immagini, segni);
- 4) i canali risultavano essere liberamente accessibili tramite applicazione mobile, previa autenticazione, e la registrazione sull'applicazione non richiedeva conferma dell'età dell'utente;
- 5) in nessuno dei canali sopra individuati erano mostrati gli estremi dell'eventuale autorizzazione da parte dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla Società

La Società non ha presentato memorie difensive. In data 28 dicembre 2023 (prot. n. 0007416 del 9 gennaio 2024), la Società ha comunicato di aver immediatamente proceduto, non appena ricevuto l'atto di contestazione n. 12/23/DSDI del 17 luglio 2023, a rimuovere i contenuti illeciti e disabilitare l'accesso dall'Italia ai canali Telegram indicati in detto atto.

Nell'ambito dell'istruttoria, con nota del 23 gennaio 2024, è stata poi inviata una richiesta di informazioni alla Società al fine di acquisire elementi di approfondimento relativamente ai seguenti profili:

- l'identificazione dei soggetti titolari dei 17 canali Telegram individuati nell'atto di contestazione (“content creators”) e l'esistenza di eventuali rapporti contrattuali tra gli stessi e la Società, anche con riferimento ai servizi di pubblicità della piattaforma “Telegram Ad Platform”;
- il valore degli eventuali contratti di sponsorizzazione o pubblicità, con l'evidenza di ogni possibile fonte di ricavo pubblicitario o promozionale associato ai suddetti canali.

La Società ha risposto (nota prot. n. 0033169 del 2 febbraio 2024) affermando di non avere, e di non aver mai avuto, alcuna relazione commerciale con nessuno dei soggetti descritti come “*content creator*” dei canali elencati dall'Autorità nella richiesta di informazioni e nell'atto di contestazione. Inoltre, Telegram ha dichiarato di non avere mai percepito alcun ricavo pubblicitario dalla propria piattaforma Ad Platform, e in generale di non aver ricevuto alcun ricavo pubblicitario in relazione ai canali oggetto di contestazione, né da nessun altro inserzionista italiano.

In aggiunta, la Società ha specificato che alla sezione 5.6 del documento “*Telegram Ad Policies and Guidelines*”, disponibile al sito <https://promote.telegram.org/guidelines#5-6-gambling>, si stabilisce che l'attività di pubblicità di giochi d'azzardo o scommesse, sia *online* che *offline*, o comunque di giochi che comportino premi in denaro, beni o qualsiasi altra utilità, è vietata su Telegram Ad Platform. La Società ha precisato inoltre che

qualsiasi promozione di prodotti, canali o altri strumenti – come, ad esempio, i bot - correlati con queste categorie di pubblicità è vietata su Telegram Ad Platform.

Per quanto riguarda la trasmissione di elementi identificativi dei *content creator*, Telegram ha chiarito che, sulla base delle informazioni fornite sui canali oggetto di contestazione, consistenti nella fornitura di “username” e dei riferimenti dei link URL, e considerata la struttura del sistema di conservazione delle informazioni della piattaforma, non è possibile fornire gli elementi richiesti. Infatti, la Società precisa che per poter accedere a dati identificativi dei *content creator* sarebbe stato necessario disporre del numero di telefono che gli stessi hanno utilizzato per registrare l'*account* del canale e che è l'unico dato che viene richiesto obbligatoriamente.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

L'articolo 9 del sopra citato Decreto dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

Il comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*. Invero, la *ratio* del divieto, che giustifica l'ampiezza del perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, risiede nell'esigenza di contrastare il fenomeno della ludopatia (qualificato oggi come *“disturbo da gioco d'azzardo”*, c.d. DGA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani, ecc...).

Ai fini dell'irrogazione della sanzione trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma. Come chiarito, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili della propria azione od omissione *“cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*. Nel caso di specie, il legislatore ha infatti ritenuto di porre in capo a tutti i soggetti obbligati il divieto di realizzare *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque*

mezzo” al fine di assicurare un contrasto serio ed effettivo nei confronti dei pericoli connessi alla pubblicità dei giochi a pagamento con vincite in denaro.

L’Autorità, con la richiamata delibera n. 132/19/CONS, ha adottato le Linee guida con l’obiettivo di coordinare le nuove previsioni del Decreto dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea. Segnatamente, le Linee guida si prefiggevano di fornire chiarimenti interpretativi rispetto all’applicazione dell’articolo 9, ma limitatamente ai servizi media tradizionali. Come chiarito dal TAR del Lazio nella sentenza n. 11036/2021 la citata delibera che ha adottato le Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del Decreto dignità è mero atto amministrativo con contenuto orientativo ma non vincolante.

Per quanto riguarda l’applicazione del divieto previsto dal Decreto a proprietari di siti di diffusione via internet, occorre valutare in concreto se una piattaforma che fornisce un servizio di condivisione video come Telegram, sia configurabile come esente da responsabilità per le condotte illecite sopra descritte.

A questo proposito, occorre richiamare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4277 del 2024, relativa ad un analogo caso di violazione dell’art. 9 del Decreto dignità, ha escluso che la disciplina di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 possa applicarsi anche nella fattispecie concernente il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, considerato che *«la Direttiva 2000/31/CE esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione (art. 1, comma 5) “i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”, specificando che “tale esclusione non riguarda solamente l’attività che ha ad oggetto lo svolgimento on line del gioco d’azzardo a pagamento [...] ma anche l’attività diretta alla pubblicizzazione dei giochi medesimi»* (enfasi aggiunta), facendo rilevare che, non essendovi dei vincoli comunitari riferibili a tale materia, questa risulta disciplinata esclusivamente dalle disposizioni nazionali, contenute nel c.d. Decreto dignità.

Pertanto, alla luce della richiamata decisione giurisprudenziale, l’illecito amministrativo discendente dalla violazione del divieto di cui all’art. 9 del Decreto dignità è disciplinato dalle ordinarie regole in materia di illeciti amministrativi dettate dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, senza potersi pertanto fare applicazione, nel caso di specie, del regime privilegiato di responsabilità riservato agli *hosting provider* passivi.

Inoltre, in termini generali si osserva che secondo l’articolo 6, comma 1, del Regolamento DSA, *“il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali*

attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi." (enfasi aggiunta).

Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso dall'attività istruttoria circa l'assenza di rapporti commerciali con i *content creator* titolari dei canali Telegram oggetto della contestazione, si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società, in quanto la stessa appare non aver avuto alcuna conoscenza circa l'illecito commesso presso la propria piattaforma. In questo senso, sulla base degli elementi raccolti in fase istruttoria, la condotta di Telegram appare soddisfare la condizione stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento DSA.

Parimenti, si rileva che il fatto che la Società abbia immediatamente rimosso tutti i contenuti identificati nell'atto di contestazione, disabilitando i canali attraverso i quali erano veicolati, non appena avuta notizia della violazione, porta a concludere che anche la condizione stabilita all'articolo 6, comma 1, lett. b) del predetto Regolamento DSA sia soddisfatta.

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO che nel caso concreto, tenuto anche conto del comportamento complessivamente tenuto alla Società in merito ai contenuti illeciti diffusi presso la piattaforma di condivisione di video Telegram in violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità - la quale si è immediatamente adoperata, non appena ricevuto l'atto di contestazione n. 12/23/DSDI del 17 luglio 2023, a rimuovere i contenuti illeciti e disabilitare l'accesso dall'Italia ai canali Telegram indicati in detto atto - non è possibile imputare alla Società alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, nemmeno per omissione colposa, in termini cioè di mancata adozione di idonee cautele a monte (onere di vigilanza specifico) al fine di evitare/prevenire la diffusione dei contenuti analoghi o equivalenti a quelli individuati nell'atto di contestazione - caricati su tale piattaforma da parte dei *content creator* titolari dei canali Telegram indicati nell'atto di contestazione - per l'assenza con questi ultimi di alcun rapporto commerciale così come di alcuna conoscibilità *ex ante* dei suddetti contenuti;

RILEVATO che nessuna responsabilità è possibile imputare alla Società in merito ai contenuti illeciti diffusi presso la piattaforma di condivisione di video Telegram in violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità, sebbene ricada su di essa un dovere specifico di agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi, non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze;

RITENUTO, pertanto, in esito agli accertamenti istruttori svolti, che non risulta integrata la violazione dell'art. 9 del Decreto dignità e che ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della Società Telegram FZ-LLC, con sede in Business Central Towers, Tower A, Office 1003/1004, P.O. Box 501919, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba